

SP PRIVILEGIO ARTIGIANO

La verifica del credito artigiano transita attraverso le seguenti valutazioni:

- a) **Iscrizione del creditore all'albo delle imprese artigiane**
- b) **Natura dell'attività**
- c) **Prevalenza del lavoro sul capitale investito**
- d) **Rispetto dei parametri dimensionali**
- e) **Forma dell'impresa**

a) **Iscrizione del creditore all'albo delle imprese artigiane**

Per quanto attiene al primo requisito si ricorda che l'art. **36 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012** (cd. decreto semplificazioni) ha modificato il disposto dell'art. 2751 *bis*, n. 5, c.c., stabilendo:

“All'articolo 2751 bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:

*5) i crediti dell'impresa artigiana, **definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti**, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.*

Si ritiene, come del resto la maggior parte dei primi commentatori della norma, che con tale modifica il legislatore non abbia inteso rendere insindacabile da parte del giudice l'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiane, e così comportare che, ai fini del riconoscimento del privilegio in parola, tale iscrizione costituisca l'unico e solo requisito.

La norma assolve, invece, alla funzione di chiarire in via definitiva che, ai predetti fini, la nozione di imprenditore artigiano deve essere desunta, non dall'art. 2083 c.c., ma dalle leggi speciali in materia.

Ne consegue che, per la verifica dello stato passivo, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è necessaria ma non sufficiente.

b) Natura dell'attività

Deve avere come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi; sono, infatti, escluse le attività agricole e quelle di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ad esse ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che esse siano soltanto strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa;

c) Prevalenza del lavoro sul capitale investito

La verifica della prevalenza del lavoro sugli altri fattori della produzione comporta in assoluto le maggiori difficoltà.

In primo luogo gli artt. 2 co. 1, e 3, co.2, l.q.a dispongono che l'imprenditore artigiano o la maggioranza dei soci della società artigiana (ovvero 1 nel caso di 2 soci) **svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo** (A Bologna 2.5 2003, T Milano 15.01.2001, T Torino 25.03.1999). La **“manualità”** del lavoro dell'artigiano non deve essere considerata in senso letterale, ben potendo l'imprenditore artigiano fare ricorso a produzioni meccanizzate, ancorché non del tutto automatizzate. **In ogni caso il lavoro del titolare o della maggioranza dei soci deve essere anche manuale, in modo da dare l'impronta al bene prodotto o al servizio reso.**

Il concetto di **“prevalenza”** va inteso con riguardo all'organizzazione dell'impresa, ossia rispetto al lavoro svolto dal titolare (o dalla maggioranza dei

soci) nell'ambito dell'impresa con fini diversi da quelli propriamente artigiani (ad esempio mansioni amministrative, contabili, dirigenziali di rappresentanza ecc).

Indicativamente la **proporzione fra numero di imprenditore/soci e dipendenti** all'interno dell'impresa è di **1 a 3**: si ritiene infatti che tale proporzione consenta all'imprenditore di mantenere la caratteristica artigiana, dando la propria impronta al servizio o al prodotto.

Senz'altro più complessa è **l'analisi della prevalenza del lavoro sul capitale investito**, che va considerato avuto riguardo al lavoro nel suo complesso, sia quello personale del titolare, sia quello dei dipendenti (nei limiti di cui all'art. 4 l.q.a.). Il rapporto fra i due fattori produttivi va dunque accertato ponendo in relazione il valore dell'apporto lavorativo con quello del capitale investito nel ciclo produttivo (Cass. 12013/2011).

Si tratta quindi di procedere ad un raffronto fra:

- costo del lavoro, rappresentato dalle retribuzioni effettive dei dipendenti (o, in difetto del dato, di quelle medie), e figurative dei soci o dell'imprenditore e suoi familiari che lavorano nell'impresa;
- capitale: si ha in particolare riguardo alla quota annuale degli ammortamenti dei beni ed al volume degli acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, maggiorato delle rimanenze iniziali e depurato di quelle finali.

In questo contesto si deve tener conto anche del **settore economico e merceologico dell'imprenditore**: gli investimenti di un imprenditore di oreficeria saranno diversi da quelli di un imprenditore di pulizie.

Particolare attenzione deve inoltre essere prestata sugli impieghi di capitale effettuati dall'impresa artigiana con riguardo alle **lavorazioni dislocate presso terzi**.

Il dato del fatturato non è da solo molto significativo, ma può essere utile per un'immediata ricognizione della potenzialità produttiva dell'impresa artigiana, e quindi, del **capitale investito**: a un modesto fatturato di regola non corrispondono elevati investimenti.

Indicativamente si fissa un tetto di **fatturato di 500.000,00 euro**, che in ogni caso andrà valutato unitamente a tutti gli altri elementi indicati nella presente circolare.

Per l'accertamento di quanto sopra si può fare ricorso, se disponibili, alle dichiarazioni Iva relative all'esercizio di riferimento, da cui è possibile ricavare il volume d'affari e i dati relativi agli acquisti delle materie prime. Il valore del lavoro può ricavarsi in via presuntiva, quando sussistano pochi dipendenti, sulla base delle retribuzioni medie del settore oppure dal libro paga- libro unico del lavoratore dell'imprenditore. Utili sono anche il bilancio e le scritture contabili dell'esercizio di riferimento.

d) Limite dimensionale

La presenza dei requisiti dimensionali ex art. 4 l.q.a. discende di norma dalla iscrizione all'albo delle imprese artigiane, che ne è condizione. L'effettivo numero di dipendenti verrà accertato sul libro unico dei lavoratori o sugli elenchi dei lavoratori denunciati presso l'INPS; ciò consentirà di individuare anche gli eventuali apprendisti, che incidono direttamente sul computo dei numeri dei lavoratori.

Con riferimento al predetto requisito riporto, per comodità, il testo dell'art. 4 della l. n. 443/85:

“L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta”.

e) Forma dell'Impresa ➡

La qualifica di impresa artigiana può essere riconosciuta anche alle s.n.c., alle s.r.l., alle s.a.s., alle cooperative; restano escluse soltanto le s.p.a. e le s.a.p.a.

E' tuttavia necessario, oltre alla presenza dei requisiti sub a, b, c, d,

i) nel caso di impresa individuale:

la titolarità di una sola impresa artigiana.

ii) nel caso di attività esercitata in forma societaria: la prevalenza del lavoro personale, connotato anche dal carattere della manualità, della maggioranza dei soci o di uno dei soci ove la società sia formata da soli due soci.

iii) l'ulteriore requisito in caso di società a responsabilità limitata unipersonale o società in accomandita semplice: il possesso da parte del socio unico o dei soci accomandatari dei requisiti di cui all'art. 2 L. 8.7.1985, n. 443 e la mancata partecipazione degli stessi in analogia veste ad altre società del medesimo tipo.

Va infine osservato che:

- il privilegio spetta non in relazione a qualsiasi credito vantato dall'imprenditore artigiano nei confronti del fallito, ma unicamente su quello costituito dal **corrispettivo della vendita dei manufatti o della prestazione di servizi**; esso

non spetta, in particolare, sull'importo dovuto a titolo di **Iva**, in relazione al quale potrà eventualmente riconoscersi – ove richiesto e sempre che ne sussistano i presupposti – il privilegio di cui all'art. 2858, comma 2°, c.c.;

- il privilegio si estende, ai sensi degli art. 2749 c.c. e 54 l. fall. agli **interessi** dovuti per l'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento e per quelli dell'anno precedente, nonché, in misura pari al tasso legale, agli interessi maturati e maturandi dalla data della dichiarazione di fallimento alla data di deposito del piano di riparto che preveda la soddisfazione, anche solo parziale, di detti crediti;
- la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana deve essere compiuta con riferimento **all'anno in cui è avvenuta la vendita o la prestazione del servizio, sì che ad esso deve riferirsi la documentazione.**

Riporto, per comodità gli artt. 2 e 3 della l.q.a., come modificata con la legge n. 133 del 1997

art. 2. Imprenditore artigiano.

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

art. 3. Definizione di impresa artigiana.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo **prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa**

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata **in forma di società a responsabilità limitata con unico socio** **sempreché** il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di **società in accomandita semplice, sempreché** ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

Solo ove sia stata fornita la dimostrazione- che **competete all'imprenditore interessato**, cui spetta appunto l'onere della prova del credito e del privilegio -della ricorrenza di tutte le condizioni di cui sopra, nel significato spiegato, l'impresa può essere considerata artigiana e i suoi crediti beneficiano del privilegio mobiliare di cui agli artt. 2751 – bis n. 5 cc.

Per comodità allego estratto del modello di comunicazione ex art. 92 LF relativo alla documentazione richiesta ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano.

(Omissis)

Allegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA PRODURRE

Avvertenza importante: l'omesso od incompleto deposito della documentazione giustificativa del credito entro l'udienza di verifica comporta il rigetto della domanda.

(omissis)

Artigiani:

i creditori che ritengono di avere i requisiti per l'ammissione allo stato passivo in sede privilegiata in quanto imprenditori artigiani, ai sensi e per gli effetti della l. quadro n. 443 del 1985, per comprovare tale requisito devono allegare:

- certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- copia del "Modello Unico" (quadro del volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito; copia dei bilanci relativi agli stessi anni se l'impresa è in regime di contabilità ordinaria
- copia del libro unico e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni dei credito;
- copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la natura dell'attività svolta;
- per le imprese che esercitano l'attività artigiana in forma societaria, dovrà altresì essere prodotta la copia dei bollettini di versamento di pagamento della previdenza dei singoli soci.
- Autocertificazione dei soci con cui attestino di non essere titolari di altre imprese o soci unici in società di capitali o soci accomandatari in società in accomandita semplice che operano in analogo settore di attività.